



CONFINDUSTRIA BRINDISI

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

LORO SEDI

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19; misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese [D.l.17 marzo 2020, n.18].

Una prima rassegna delle norme di più rilevante interesse generale.

Con d.l. 17 marzo 2020, n.18 [in G.U. n. 70 del 17 marzo u.s.] – entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – sono state adottate “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19”.

Con il supporto della Relazione illustrativa, ne riassumiamo – in una veloce panoramica – le disposizioni di più rilevante interesse generale per le imprese, con particolare riguardo a quelle di carattere fiscale.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (art.60)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

VERSAMENTI DI RITENUTE E PREMI (art.61)

Il vigente articolo 8, comma 1, del d.l. n. 9/2020 ha sospeso fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico – ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

L’art.61 in rassegna estende la predetta sospensione ad ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza e della gestione di fiere ed eventi.

Per le imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per le suindicate “ulteriori categorie di soggetti”, è stabilita la sospensione anche dei termini di versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

L’Agenzia delle Entrate – con la risoluzione n. 12/E del 18/3/2020 – comunica che “nella tabella allegata alla presente risoluzione sono riportati, a titolo indicativo, i codici ATECO

riferibili alle attività economiche individuate dall'articolo 8, comma 1, del..." d.l. n. 9/2020 e dall'art. "61, comma 2, lettere da a) a q), del.."d.l. n. 18/2020.

I versamenti sospesi ai sensi delle norme precedenti sono effettuati – senza applicazione di sanzioni e interessi – o in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (art. 62)

Al comma 1 è prevista la sospensione dei soli adempimenti tributari – diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale – che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti in questione [cioè quelli sospesi ai sensi del comma 1: a titolo esemplificativo, la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2020 per il 2019, in scadenza il 30 aprile p.v.] devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Rimane ferma la disposizione del d.l. n. 9/2020 [v.art.1] che si occupa dei termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Riguardo ai versamenti, il successivo comma 2 dell'art.62 consente ai titolari di partita IVA di minori dimensioni – individuati in base ai ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente – di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tali versamenti sono effettuati – senza applicazione di sanzioni e interessi – in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero mediante rateazione – fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo - a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Un'altra disposizione agevolativa, destinata a soggetti di ridotte dimensioni [che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta 2019 – e che nel mese di febbraio non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato], prevede il non assoggettamento alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi (art. 25 D.P.R. n. 600/73) e sulle provvigioni inerenti a determinati rapporti (art.25 bis D.P.R. n. 600/73) - da parte del sostituto d'imposta – in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso fra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

I contribuenti che si avvalgono di questa opzione rilasciano un'apposita dichiarazione [dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame] e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta a lunedì 1° giugno 2020), ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (art.63)

La norma in epigrafe prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei dipendenti pubblici e privati – con reddito complessivo da lavoro dipendente, nel 2019, di importo non superiore a 40.000 euro – che continuino a prestare servizio nella sede di lavoro durante il mese di marzo 2020.

Tale premio – che non concorre alla formazione del reddito – spetta per il suddetto mese di marzo 2020 e va rapportato al numero di giorni di lavoro svolto all'interno della propria sede nel mese citato.

I sostituti di imposta **riconoscono l'“incentivo” in via automatica**, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e – comunque - entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta medesimi recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, in conformità dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (art. 67)

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica – anche in deroga alle disposizioni della legge n.212/2000 (in materia di Statuto dei diritti del contribuente) – l'art.12 del d.lgs. n. 159/2015 sulla “Sospensione dei termini per eventi eccezionali” e, quindi, i termini in parola che spirano nel 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2022.

Particolari disposizioni sono dettate per le istanze di interpello.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (art. 68)

Sia per le entrate tributarie, sia per quelle non tributarie, il comma 1 dell'art.68 sospende i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Viene prevista l'applicabilità delle disposizioni recate dall'art.12 del d.lgs. n. 159/2015.

Il che dovrebbe significare che viene accordata “per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali...”.

Il successivo comma 2 stabilisce che le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane, per le ingiunzioni ex R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e per i nuovi atti esecutivi degli enti locali (emessi ai sensi dell'art.1, comma 792, della legge n. 160/2019).

Il comma 3, infine, contempla il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo al pagamento della rata prevista nell'ambito della c.d. “rottamazione – ter”.

MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA (art.83)

Il differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari – previsti fino al 22 marzo 2020 dal d.l. n. 11/2020 – sono oggetto di ulteriore proroga al 15 aprile 2020.

La Relazione illustrativa al decreto evidenzia che gli effetti della sospensione vengono estesi agli atti introduttivi del giudizio e che – ferme le eccezioni previste – la predetta sospensione, investendo qualsiasi atto del procedimento e non meramente del processo, riguarda in genere tutti i termini procedurali.

Per ciò che concerne – in particolare – l’ambito fiscale, è espressamente chiarito che si intendono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado davanti alle Commissioni tributarie, nonché il termine [90 giorni dalla data di notifica del medesimo ricorso] per la eventuale conclusione della procedura di mediazione tributaria prevista per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

Tutte le disposizioni dell’art. 83 si applicano – in quanto compatibili – ai procedimenti innanzi alle Commissioni tributarie.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del d.l. n. 11/2020.

ALTRE DISPOSIZIONI

In questa prima e sommaria rassegna, un cenno deve essere fatto – infine – ad alcune norme che possono risultare di un certo interesse per vari soggetti.

Il riferimento è:

- al credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art.64);
- agli incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 (art.66);
- alle Semplificazioni in materia di organi collegiali (art.73);
- alla Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (art. 104);
- alle Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art.106);
- al Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art.113)

Distinti saluti.

Brindisi, 20.03.2020.

Il Direttore
Dott. Angelo Guarini

EFV/VA